

**COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA**  
Provincia di Ascoli Piceno  
I.C.I. - ANNO 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 e succ. modificazioni;

**R A M M E N T A**

Che con atto del Consiglio Comunale n. 3 del 30 marzo 2009, è stata **confermata** per l' **Imposta Comunale sugli immobili relativa all'anno 2009**

l'aliquota ordinaria nella misura del 7‰ (sette per mille)

per gli immobili posseduti diversi dall' abitazione principale e per le aree fabbricabili.

**A V V E R T E**

a) che la prima rata di versamento in acconto pari al 50% dell' imposta dovuta per l'anno precedente scadrà il 16 GIUGNO 2009; mentre la seconda rata a saldo il 16 DICEMBRE 2009;

b) che i versamenti di cui sopra dovranno essere corrisposti in c.c. postale n. 88686043 intestato a Equitalia Marche Uno S. p .a. ACQUAVIVA PICENA – AP – ICI , ovvero anche mediante modello F24. L' imposta non è dovuta qualora l'importo da versare comprensivo di eventuali sanzioni e interessi sia inferiore ad € 12,00;

c) Debbono presentare al Comune apposita dichiarazione solamente:

- i possessori di immobili che godono di riduzione dell' imposta ( fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ) ;
- i possessori di immobili oggetto di atti traslativi notarili per i quali non è stato utilizzato il MUI ( modello unico informatico); ovvero per gli immobili oggetto di locazione finanziaria o di atti costitutivi, modificativi o traslativi concernenti aree fabbricabili ai fini del valore;
- il possessore di terreno agricolo divenuto area edificabile o viceversa;
- l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
- l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia ( non a proprietà indivisa) in via provvisoria;
- l' immobile è assegnato della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio.

Si avverte infine che ai sensi del [D . L. 27.05.2008, n. 93](#) a decorrere dall'anno 2008 è **esclusa** dall'imposta comunale sugli immobili di cui al [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

**Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), e successive modificazioni. Per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 e per quelle adibite ad abitazione principale di proprietà dei cittadini italiani residenti all' estero , possessori di una unica abitazione in Italia, continuano ad applicarsi l'aliquota nella misura del 5 per mille e la detrazione prevista dall'[articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992](#) confermata per l'anno 2009 in € 113,62.**

Si precisa che secondo quanto disposto dalle vigenti norme per abitazione principale si intende esclusivamente quella di residenza anagrafica. Tuttavia, qualora il contribuente ha stabilito la propria residenza in un immobile diverso da quello in cui dimora abitualmente, può usufruire per quest'ultimo delle agevolazioni per l'abitazione principale a condizione che riesca a dimostrarne al Comune l'utilizzo in modo abituale. Dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale.

Dalla Residenza Municipale, 28 maggio '09.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
E. Gasparrini